



Studio Paolinelli Cicoli Santilli stp srl
Società tra Professionisti – Dottori Commercialisti

Via Divisione Carpazi nr. 8 – 61032 Fano(PU)
Tel 0721 805656 / pec studio.pcs@legalmail.it
Iscritta al Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino al nr. 02649750417
C.F. e P. Iva 02649750417
Capitale sociale € 15.000,00 i.v.
www.studiopcs.it

CIRCOLARE 01/2025

Fano, 24 Gennaio 2025

Alla Spettabile Clientela

LEGGE DI BILANCIO 2025: Novità

Con la presente Circolare lo Studio intende fornire un riepilogo generale delle principali novità normative in ambito fiscale che la Legge di Bilancio 2025 e le norme collegate hanno introdotto nel nostro ordinamento a partire dal 01/01/2025.

Sommario:

- a) **Superbonus 65% – Aggiornamento;**
- b) **Bonus Edilizi – Aggiornamento;**
- c) **IRPEF – Novità;**
- d) **Spese di Trasferta e Rappresentanza – Novità;**
- e) **Fringe Benefit Dipendenti – Aggiornamento;**
- f) **IRES Premiale – Novità;**
- g) **Riduzione INPS 50% Nuovi Iscritti – Novità;**
- h) **Rivalutazione Quote e Terreni – Novità;**
- i) **Estromissione/Assegnazione Beni d'Impresa – Aggiornamento;**
- j) **Credito Industria 4.0 e Transizione 5.0 – Aggiornamento;**
- k) **Interesse legale – Novità;**
- l) **Dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS) e Fattura Elettronica – Aggiornamento.**

a) **Superbonus 65% – Aggiornamento**

Il Superbonus, come già avvenuto per il 2024, potrà essere usufruito nel **2025** solamente per i lavori effettuati su parti comuni di condomini o su parti comuni di edifici interamente posseduti (anche in comproprietà con più persone fisiche) composti da 2 a 4 unità immobiliari, con la percentuale che passa dal 70% (in vigore nel 2024) al **65%** per le spese sostenute nel 2025 a condizione che **gli interventi devono essere stati avviati entro il 15/10/2024** e pertanto entro tale data devono essere stati effettuati i seguenti adempimenti, alternativi tra loro:

- Presentazione della CILAS, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

Soci Professionisti

Dott.ssa Paolinelli Benedetta
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott. Cicoli Giovanni
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott. Cicoli Giacomo
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott. Santilli Marco
Dottore Commercialista
Revisore Legale



- Adozione della delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentazione della CILAS, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- Presentazione della richiesta del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

INTERVENTI TRAINATI

Il Superbonus si applica anche agli interventi trainati, così come avveniva per le spese sostenute nel periodo 2020-2024 quindi alle **stesse condizioni previste per gli interventi trainanti** sopra esposte, possono essere applicate le agevolazioni fiscali anche agli interventi trainati.

NOTA: In tutti i casi la detrazione fiscale per le spese sostenute dovrà essere ripartita **in 10 anni** come introdotto a decorrere dalle spese sostenute nel 2024.

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

La Legge di Bilancio non ha apportato ulteriori novità, pertanto rimangono in vigore i limiti stabiliti nel 2024 che consentono la cessione del credito e lo sconto in fattura, solamente per gli interventi già avviati e che alla data del 29/03/2024 presentavano fatture per lavori effettuati e relativi pagamenti.

NOTA

La cessione del credito e lo sconto in fattura per lavori diversi dal Superbonus, **non è più applicabile alle spese sostenute nel 2025**, anche nel caso di proseguimento di lavori iniziati entro il 29/03/2024 con spese sostenute entro la medesima data.

Pertanto nel 2025, la cessione del credito/sconto in fattura è prevista solamente per le spese per interventi Superbonus alle condizioni sopra esposte.

b) Bonus Edilizi - Aggiornamento

Bonus Ristrutturazione Edilizia, Riqualificazione Energetica – Aggiornamento

Tali bonus sono stati profondamente rimodulati, infatti a partire dal 01/01/2025, sia il bonus per il recupero del patrimonio edilizio che per la riqualificazione energetica, spettano nella seguente misura:

- **50%** nel 2025 nel limite massimo di spesa di Euro 96.000 (l'ecobonus presenta limiti diversi come già previsti in passato) se **sostenute dai proprietari/titolari di diritti reali** su unità immobiliari **adibite ad abitazione principale**, poi si ridurrà al 36% negli anni 2026 e 2027 sempre con gli stessi limiti di spesa;
- **36%** nel 2025 nel limite massimo di spesa di Euro 96.000 (l'ecobonus presenta limiti diversi come già previsti in passato) se sostenute su unità immobiliari **diverse dall'abitazione principale**, e se **sostenute da conduttori, comodatari e familiari conviventi** anche sulle



unità adibite ad abitazione principale di questi ultimi, poi si ridurrà al 30% negli anni 2026 e 2027, sempre con gli stessi limiti di spesa.

NOTA

In riferimento alle agevolazioni edilizie si precisa che:

- Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni in materia, come la ripartizione del bonus in 10 quote costanti annuali e l'obbligo di pagamento delle spese tramite bonifico parlante;
- Le aliquote del 50%, 36% e 30% si applicano anche nel caso di acquisto di unità immobiliari site in edifici oggetto di demolizione e ricostruzione ai fini antisismici, il cosiddetto "Sisma Bonus Acquisti";
- A partire dal 2024 l'orizzonte temporale per beneficiare della detrazione fiscale è stato allungato da 5 a **10 anni per tutti gli interventi**, anche per gli interventi Sisma Bonus;
- Non godono di alcuna agevolazione gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili in attuazione della direttiva UE sulle cosiddette "Case Green";
- **Tutte le detrazioni per interventi edilizi dal 2025 sono soggette ad una rimodulazione per chi detiene redditi superiori a 75.000€** come si approfondirà nei successivi paragrafi.

BONUS MOBILI

Si conferma anche per il 2025 il bonus mobili nella misura del 50% delle spese effettuate per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con il limite massimo di spesa di **Euro 5.000,00** ed a condizione che i lavori di ristrutturazione siano iniziati a partire dal 01/01/2024.

Bonus Eliminazione Barriere Architettoniche

Non è stata modificata la detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche già in vigore nel 2024, che consiste nella detrazione del 75% per le spese sostenute fino al 31/12/2025 aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Il tecnico abilitato deve rilasciare una **apposita asseverazione** che gli interventi rispettano i requisiti previsti dal DM 236/1989.

c) IRPEF – Novità

Aliquote IRPEF

Sono state confermate a regime le nuove aliquote IRPEF già introdotte nel 2024, pertanto ad oggi risultano le seguenti:

- 23% per redditi fino a 28.000€
- 35% per redditi da 28.001 a 50.000€



- 43% per redditi oltre 50.000€

NOTA

È stata aggiunta una nuova detrazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo compreso tra Euro 20.000 e Euro 40.000 ed è stato aggiunto un trattamento integrativo supplementare per i titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore ad Euro 20.000.

Rimodulazione Detrazioni IRPEF Redditi superiori a 75.000 Euro

È stato modificato il regime di detraibilità degli oneri in presenza di redditi superiori ad Euro 75.000 in particolare a partire dal 2025 la detrazione IRPEF per oneri e spese varierà in funzione del reddito complessivo del contribuente e del numero di figli a carico presenti nel nucleo familiare.

Pertanto anche le rate dei bonus edilizi per le spese sostenute dal 2025 in avanti, saranno sottoposte a questa limitazione, ad **eccezione delle rate che si genereranno in futuro per spese edilizie sostenute fino al 31/12/2024**.

ESCLUSIONI

Oltre alle rate delle spese per interventi edilizi sostenute fino al 31/12/2024, non vengono sottoposti a questo limite, pertanto **risulteranno detraibili come in passato**, i seguenti oneri:

- Spese sanitarie;
- Interessi passivi su mutui contratti fino al 31/12/2024 relativi a mutui agrari oppure ipotecari per l'acquisto/costruzione dell'abitazione principale;
- Premi di assicurazione relativi a contratti stipulati fino al 31/12/2024 aventi ad oggetto morte, non autosufficienza o invalidità permanente non inferiore al 5% e premi per il rischio di eventi calamitosi riferiti ad unità immobiliari abitativi.

Detrazioni per Familiari a Carico

A partire dal 2025 non spetteranno più le detrazioni per figli a carico di età superiore a 30 anni.

Si ricorda che per i figli fino a 21 anni di età dal 2022 è riconosciuto l'Assegno Unico dell'INPS.

d) Spese di Trasferta e Rappresentanza – Novità

Dal 2025 sono stati introdotti nuovi requisiti per la deducibilità dal reddito per le imprese ed i professionisti, delle spese di rappresentanza, inclusi gli omaggi, e quelle di trasferta.



Spese di Rappresentanza

Tali spese saranno deducibili solo se **sostenute con modalità tracciabili** (bonifico, bancomat, carte di credito/prepagate, assegni bancari/circolari, etc.) sempre nel rispetto dei limiti di deducibilità già in vigore fino ad oggi.

NOTA: Le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute dai professionisti potranno continuare ad essere sostenute in contanti.

Spese per Vitto e Alloggio e di Trasporto

Anche le spese per le trasferte ai fini della loro deducibilità, sempre nei limiti consentiti dalla legge, dovranno essere **sostenute con modalità tracciabili**, trattasi di spese per:

- Vitto e alloggio (prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande);
- Rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e servizio di noleggio con conducente) sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.

L'obbligo di tracciabilità **non opera nel caso di trasporto tramite servizio pubblico "di linea"** quale ad esempio, autobus, tram, metropolitane, etc.

NOTA: In questo caso anche i professionisti, per poter dedurre tali spese, dovranno rispettare il pagamento con strumenti tracciati.

e) Fringe Benefit Dipendenti – Aggiornamento

Anche per gli anni 2025, 2026 e 2027 sono state confermate le soglie per i fringe benefit in capo ai dipendenti, già in vigore nel 2024:

- Per i dipendenti con i figli a carico il fringe benefit non risulta imponibile fino ad **Euro 2.000** (a regime è di 258,23€);
- Per i dipendenti senza figli a carico il fringe benefit non risulta imponibile fino ad **Euro 1.000** (a regime è di 258,23€).

f) IRES Premiale – Novità

Per l'anno 2025 è stata prevista la possibilità di applicare l'aliquota **IRES ridotta al 20%** (in luogo dell'aliquota ordinaria al 24%) in presenza di determinate condizioni che la società deve rispettare:

- Accantonamento di almeno l'80% dell'utile 2024 ad una riserva temporaneamente non distribuibile;
- Effettuare investimenti dal 01/01/2025 al 31/10/2026 in "beni strumentali nuovi 4.0" oppure per la "transizione 5.0" per un importo almeno pari al 24% del maggiore importo tra il 30% dell'utile 2024 accantonato a riserva e l'utile 2023 e comunque di importo complessivamente superiore ad Euro 20.000;



- Effettuare nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato nel 2025 che determini un incremento occupazionale rispetto al 2024 almeno pari all'1% con il minimo di una assunzione e la mancata riduzione del numero di ULA rispetto alla media 2024-2022;
- Assenza di ricorso alla Cassa integrazione guadagni nel biennio 2024-2025.

g) Riduzione INPS 50% Nuovi Iscritti – Novità

I soggetti che si iscriveranno **per la prima volta nel 2025** alla gestione artigiani e commercianti, potranno chiedere la riduzione contributiva del 50% per un periodo massimo di 36 mesi continuativi.

La richiesta dovrà essere effettuata tramite una comunicazione telematica da inviare all'INPS secondo tempi e modalità che dovranno essere definite.

In caso di opzione, la riduzione del 50% dei contributi INPS si applicherà sia su quelli minimi che su quelli dovuti per l'eventuale eccedenza ed i mesi di assicurazione pensionistica accreditati saranno **ridotti in proporzione alla somma versata** (si maturerà un'anzianità inferiore ad un anno in ciascun periodo di imposta interessato dall'agevolazione).

È da notare che:

- Non potranno richiedere tale riduzione tutti quei soggetti che risultavano iscritti in anni precedenti, poi cancellati e nuovamente reiscritti nel 2025;
- La riduzione del 50% è alternativa rispetto a quella già prevista del 35% per i contribuenti forfetari.

h) Rivalutazione Quote e Terreni – Novità;

La Legge di Bilancio 2025 ha disposto la messa a regime della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute al 01 Gennaio di ciascun anno, che si potrà effettuare procedendo entro il 30 Novembre del medesimo anno a giurare la perizia di stima ed a versare l'imposta sostitutiva pari al 18% del valore della perizia.

i) Estromissione/Assegnazione Beni d'Impresa – Aggiornamento

Sono state riproposte per il 2025 l'estromissione agevolata degli immobili strumentali per le imprese individuali e l'assegnazione agevolata dei beni ai soci.

Estromissione Agevolata

Gli imprenditori individuali potranno esercitare entro il 31/05/2025 tramite comportamento concludente (non è necessario porre in essere particolari adempimenti, in quanto non si verifica alcun trasferimento di proprietà) l'opzione per estromettere i beni immobili strumentali per destinazione (immobili utilizzati in via diretta per l'attività) e per natura (immobili rientranti in tutte le categorie diverse da "A" ed immobili "A10") versando l'imposta sostitutiva dell'8% sulla plusvalenza calcolata sul valore normale/catastale dell'immobile ed il suo costo fiscalmente riconosciuto al momento dell'estromissione.

Assegnazione Agevolata

Le società di persone di capitali potranno procedere entro il 30/09/2025 ad assegnare/cedere ai soci i beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come strumentali per l'esercizio dell'attività d'impresa, versando l'imposta sostitutiva dell'8% sulla differenza tra il valore normale/catastale del bene ed il suo costo fiscalmente riconosciuto al momento dell'assegnazione/cessione.

j) Credito Industria 4.0 e Transizione 5.0 – Aggiornamento

Credito Industria 4.0

La Legge di Bilancio 2025 ha **soppresso l'agevolazione 4.0 sull'acquisto di beni immateriali** effettuati dal 01/01/2025, l'agevolazione rimane in vigore nella misura del 15% per gli investimenti in beni immateriali prenotati entro il 31/12/2024 (con ordine accettato dal fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del prezzo) ed effettuati entro il 30/06/2025.

L'agevolazione è rimasta **in vigore per gli investimenti in beni materiali** effettuati dal 01/01/2025 al 31/12/2025 (oppure entro il 30/06/2026 se prenotati entro il 31/12/2025) con la previsione di un limite massimo di spesa pubblica (2.200 milioni di €).

NOTA: per gli investimenti prenotati entro il 31/12/2024 (ordine accettato dal fornitore e pagamento di un acconto almeno pari al 20 del prezzo) non opera alcun limite di spesa pubblica.

Credito Transizione 5.0

Le imprese che effettuano investimenti nel 2025 relativi al piano transizione 5.0 nell'ambito di progetti di innovazione che consentono una riduzione dei consumi energetici, potranno beneficiare di un credito d'imposta che varia dal 5% al 45% in relazione all'ammontare dell'investimento ed alla quantità di riduzione dei consumi.

k) Interesse legale – Novità

A partire dal 01/01/2025 il tasso di interesse legale è pari al 2,00%.

Si ricorda che il tasso di interesse legale negli ultimi anni è passato dallo 0,3% del 2018 fino al 2,50% del 2024, in particolare i tassi in vigore negli anni precedenti erano:

- 0,8% dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
- 0,05% dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
- 0,01% dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
- 1,25% dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
- 5,00% dal 01/01/2023 al 31/12/2023;
- 2,50% dal 01/01/2024 al 31/12/2024;



Pertanto la diminuzione del tasso di interesse legale esplicherà i suoi effetti nel calcolo degli interessi dovuti nelle ipotesi di ravvedimento operoso, nel calcolo degli interessi che matureranno sui conti correnti bancari/postali, nel calcolo degli interessi dovuti sul mutuo, etc.

I) Dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS) e Fattura Elettronica – Aggiornamento

È stato esteso anche per il periodo di imposta 2025 **IL DIVIETO** di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), tuttavia **quest'anno il divieto si applicherà fino al 31/03/2025.**

Considerando che molte delle predette novità necessitano di provvedimenti attuativi e/o di chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate, lo Studio fornirà tutti i necessari aggiornamenti non appena verranno pubblicate ulteriori notizie sulla stampa specializzata.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Studio Paolinelli Cicoli Santilli